



**O. BEYDON**, *Introduction à la pensée juridique chinoise* (Introduzione al pensiero giuridico cinese), 1<sup>a</sup> ed., Bruxelles, Editore Larcier, 2014, pp. 616.

L'economia cinese ha avuto una fortissima crescita iniziata con l'inaugurazione di un nuovo corso di riforme economiche accompagnata progressivamente dall'apertura del mercato alle economie internazionali. L'adesione della Cina all'Organizzazione Mondiale del Commercio (2001), in aggiunta, ha contribuito a rafforzare la capacità di mantenere elevati tassi di crescita e favorito un continuo e sostanziale incremento del giro d'affari delle banche nazionali cinesi negli ultimi anni. Più che un partner strategico della politica estera, la Cina è un importante partner economico dell'Unione europea: entrambi sono due dei più grandi «commercianti» del mondo.

In questa nuova economia saranno le informazioni, la conoscenza ed il fattore tempo a costituire l'elemento in grado di determinare i vincitori ed i perdenti nell'attuale contesto mondiale. Non si tratta semplicemente di spingere in avanti le frontiere della conoscenza; si tratta di ricercare i migliori impieghi ed utilizzazioni di tutti i tipi conoscenza in ogni attività coinvolta. È necessario non solo conoscere, e conoscere molto, ma soprattutto essere in grado di imparare. In linea teorica, ciò implica che, per poter stabilire relazioni economiche internazionali affidabili e durevoli occorrerebbe, al di là di un quadro giuridico-normativo adeguato, una buona conoscenza da parte dei partners sui sistemi giuridici coinvolti. Ciò comporta una vera e propria corsa verso la conoscenza strategica dei mercati e degli strumenti normativi e finanziari regolatori, in cui i vincitori risulteranno coloro in grado di capire più precisamente quando sia il momento giusto di apportare dei cambiamenti, di reinventarsi.

Il libro «*Introduction à la pensée juridique chinoise*», del Prof. Olivier Beydon, viene a facilitare ed introdurre i lettori nella comprensione del «pensiero giuridico cinese». Il suo lavoro di ricerca è stato strutturato a partire da un'introduzione e due titoli; il primo titolo parla del fondamento giuridico confuciano, mentre il secondo titolo tratta

dell'influenza del taoismo e del moismo nei rapporti giuridici. Beydon è dottore di ricerca in Diritto presso l'Università di Parigi I e LL.M. all'Università di Harvard; durante la sua carriera accademica ha maturato un'ampia conoscenza del pensiero giuridico cinese, grazie anche all'esperienza acquisita nel ruolo di ricercatore in diverse istituzioni orientali come, ad esempio, l'Università di Pechino ed l'Università Nazionale di Taiwan; ha lavorato anche presso il Centro di Studi Giuridici dell'Asia Orientale dell'Università di Harvard.

La ricerca di Beydon non è stata svolta per descrivere l'ordinamento normativo cinese che, a proposito, è tradizionalmente scritto, come succede ai sistemi giuridici di ispirazione romano-germanica. Dalle sue considerazioni, appare evidente che la conoscenza della legge non svelerebbe la realtà del sistema giuridico cinese, essendo comunque un punto di riferimento. Beydon ha stabilito un rapporto tra le dottrine confuciana, taoista e moista e la società, la politica ed il diritto imperiale cinese, passando per lo Stato repubblicano fondato nel 1911, arrivando alla modernità, per rivelare ancora una viva influenza della sapienza orientale sulla giurisprudenza e la legislazione contemporanea attraverso un orientamento delle norme centrato sull'idea di «flessibilità». Vorrebbe dire che il diritto cinese non si identificherebbe con la legge ed il momento interpretativo non si risolverebbe nella esegesi del testo, ma in attenzione alla tradizione, ai costumi o ad una filosofia di vita in quanto mezzo di applicazione, in cui la imperatività non è attribuita dai cinesi alla volontà divina; la forza concreta ed immediata promana tutta quanta, secondo il pensiero giuridico cinese, dall'autorità umana. Il ruolo di queste dottrine orientali, a sua volta, sarebbe quello di esprimere un modello di vita, raccontando una storia o attraverso la narrazione di un evento; una filosofia dell'arte di vivere che cercherebbe una possibilità di condurre la vita in maniera più riflessiva, evitando di lasciarsi vivere in maniera inconsapevole: un modo di pensare e di vivere prodotto dall'uomo per gli uomini.

Tale strategia comporta uno spostamento essenziale che ha lo scopo di fare cogliere come imperativo un genere di vita; uno stile di condotta rispetto al potere ed agli altri uomini. Esso esprimerebbe una realtà pregiuridica della sfera dei rapporti e dei valori sociali cinesi, ossia, una realtà metagiuridica non solo preesistente all'ordinamento giuridico-normativo vigente, ma addirittura, per così dire, esterna a tale qualificazione. Nel pensiero giuridico cinese, molti dei valori incontrerebbero la loro forza nel rispetto della tradizione sia al momento di colmare le lacune dell'ordinamento (funzione integrativa) sia per dare un fondamento agli istituti (funzione costruttiva), o per indirizzare il legislatore (funzione programmatica), in modo tale che il passato strutturerebbe il presente per mezzo di credenze e sentimenti collettivamente condivisi. Tutto ciò è una singolarità molto lontana dalla concezione normativa che domina i paesi di tradizione romano-germanica. Gli stati occidentali non sottopongono le persone ad

alcun imperativo morale; il sistema giuridico è considerato autonomo da ogni altro principio che non sia il diritto stesso. Ad esso non interessano quindi le intenzioni degli individui, ma soltanto le loro azioni, per misurarne la conformità o meno alle norme stabilite. Dunque, non potendo fare appello ad alcun valore ontologicamente fondato, il diritto occidentale misura il comportamento umano in forma puramente negativa, sulla base dei limiti imposti dai diritti riconosciuti: tutto è permesso se non è proibito dal diritto. Nei paesi occidentali, la positivizzazione dell'etica e della morale è avvenuta soltanto tramite i principi inseriti formalmente nelle norme dotate di un sistema di garanzia per la loro attuazione. Quindi, è consentito di introiettare l'etica e la morale nel diritto e di irradiarle a tutto l'ordinamento, grazie alla posizione gerarchica occupata dai principi, di solito sul piano normativo-costituzionale. I valori sono imperativi nella misura in cui incarnano principi giuridici sia in quanto specchio dell'universo delle norme, come suggeriscono i positivisti, sia perché provengono dalla «natura umana» o dalla «natura delle cose», secondo la dottrina giusnaturalistica.

Beydon ha individuato un vero e proprio «nucleo duro» nella tradizione orientale cinese, e ha messo in rilievo varie componenti in radice di molti «diritti» considerati inviolabili nella stessa «coscienza storica» dei cinesi. Beydon ha individuato, ad esempio, la nuova disciplina civile dei beni dettata dal matrimonio, raramente applicata nei rapporti sociali cinesi. Il punto di origine della questione, per quanto qui interessa, è che la nozione di positività adatta al pensiero giuridico cinese, nell'Occidente circoscritta al paradigma della mera statuizione normativa, richiederebbe un allargamento fino a comprendere i fenomeni di «osservanza» delle norme in quanto condizione di «efficacia» della legge. Ciò significa che la inosservanza della legge contraria alla tradizione non comporterebbe un'assoluta «devianza» da parte dell'individuo sia sotto il profilo sociologico sia sotto il profilo giuridico cinese; nella maggior parte dei casi, la norma contraria alla tradizione rimarrà inefficace: una inefficacia condotta dal «complesso sociale» e che può portare ad una «crisi di positività» all'interno del sistema giuridico. Questa non ammissibilità di recessione «per sistema» di alcuni valori a favore di altri, in particolare, è addirittura una delle cause della chiusura della Cina su alcuni aspetti del diritto internazionale, che si trova spesso ad essere sacrificato nelle operazioni di bilanciamento con altri valori costituenti il suddetto nucleo duro dell'identità socio-culturale cinese.

Ciononostante, si può constatare che Beydon non ha affermato mai che questo nocciolo duro sia immune da cambiamenti o indifferente all'influenza delle dottrine giuridiche straniere. A favore della tesi, secondo la quale il sistema giuridico cinese non è «immutabile» o «ermetico», l'autore ha messo in evidenza il lavoro di «occidentalizzazione» introdotta nella Cina continentale e Taiwan nella sequenza dei periodi dinastici, come ad esempio, nella disciplina generale sui beni particolari che ha

riprodotto, *mutatis mutandis*, quella prevista dal Codice civile tedesco, e che ha veramente sconfitto la tradizione in tempo recente. In altre parole, ciò significa che la «competenza a convivere» ha condotto a nuove regole del gioco sociali, in maniera da garantire una più adeguata modalità di adattamento alla realtà. Non solo una competenza che si risolve nell'ambito del livello cognitivo e del pensiero, ma che riguarda direttamente le dimensioni sociali ed i processi di categorizzazione simbolico-affettiva.

Beydon si è dimostrato molto preciso e meticoloso sia nell'incorporare il diritto materiale cinese in illustrazione sia nell'adottare un approccio interdisciplinare cinese nel suo lavoro attraverso un numero impressionante di commenti da parte di scienziati orientali di diverse aree della conoscenza; non si tratta di uno studio di diritto comparato, ma di uno studio che ha cercato di evidenziare le scelte culturali di un popolo, per mezzo della ricerca di diverse fonti materiali/formali interne, sotto il profilo filosofico oltre che giuridico-normativo. Si può anche definire una ricerca paragonabile, nelle dimensioni dell'estensione e della profondità, ai lavori sul pensiero giuridico cinese iniziati da Jean Escarra (Parigi, 1885-1955).

Il pensiero giuridico cinese è analizzato da Beydon nella sua componente storica ponendo l'accento sulla nozione di «senso sociale», interpretato in ogni suo significato, cioè, valore, norma, rappresentazione, sentimento, tradizione e credenza. Inoltre, la nozione di coscienza compare nel pensiero giuridico cinese in concomitanza col problema del senso; coscienza che costituisce un potente fattore di orientamento delle azioni umane. È consapevole che la «visione del mondo» propria di ogni civiltà è direttamente dipendente dall'assunzione di un caratteristico punto di vista a partire dal quale gli uomini guardano alla realtà: una prospettiva filosofica che, dando un posto all'uomo all'interno dell'universo, conferisce e veicola uno spesso implicito senso ai numerosi significati della scienza e dell'esperienza.

Uno studio del pensiero giuridico cinese, come quello realizzato da Beydon, è indispensabile per una buona comprensione della razionalità e della coerenza sia del sistema normativo sia della giurisprudenza cinese contemporanea. La giurisprudenza della Suprema Corte, a questo proposito, viene progressivamente giocando un ruolo chiave di guida interpretativa delle norme legislative, tradizionalmente oscure e stilisticamente laconiche.

Il libro *«Introduction à la pensée juridique chinoise»* è scritto in maniera chiara e trasparente; stimola il lettore alla riflessione e alla curiosità su un tema ancora poco studiato dagli studenti occidentali, nonostante l'importanza dell'analisi sia stata più volte ribadita e messa in evidenza.

Amaury Silveira Martins